

Publicato il 19/11/2021
N. 00519/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 360 del 2021, proposto da
Condominio Navarra Diamante, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Mario Lepidi, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, viale della
Croce Rossa n. 119/B;

contro

Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli
avvocati Domenico De Nardis, Cinzia Angelini, con domicilio eletto presso lo studio Domenico De
Nardis in L'Aquila, via Avezzano n. 11;

Amministrazione Sanitaria Locale n. 1 – Avezzano Sulmona L'Aquila, non costituito in giudizio;
nei confronti

Memorias S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli
avvocati Fabio Alessandrini, Adelaide Prescenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Alessandrini in L'Aquila, via Vittorio Veneto
11;

per l'annullamento

dei provvedimenti autorizzativi ex art. 37 L.R. n. 41/2012 - asseritamente - rilasciati - anche per
silenzio assenso ai sensi del comma 3 - dal Comune de L'Aquila e dall'Amministrazione Sanitaria
Locale n. 01 – Avezzano Sulmona L'Aquila alla società Memorias srl e finalizzati alla realizzazione
di una casa funeraria, atti attualmente non conosciuti nonostante la rituale richiesta di accesso agli
atti del 15 settembre 2021 rimasta inevasa, ma semplicemente indicati dalla Memorias srl come
esistenti con nota del 3 settembre 2021, nonché di ogni altro atto ad essi presupposto,
conseguenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli
interessi legittimi del condominio ricorrente, finalizzato a consentire l'esercizio di attività di casa
funeraria da parte dell'odierna controinteressata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila e della Memorias S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Giovanni Giardino e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. §- Il ricorrente CONDOMINIO NAVARRA DIAMANTE ha chiesto l'annullamento, previa
sospensiva, “*dei provvedimenti autorizzativi ex art. 37 L.R. n. 41/2012 - asseritamente - rilasciati -
anche per silenzio assenso ai sensi del comma 3 - dal Comune de L'Aquila e dall'Amministrazione*

Sanitaria Locale n. 01 – Avezzano Sulmona L'Aquila alla società Memorias srl e finalizzati alla realizzazione di una casa funeraria”, nonché degli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, deducendo doglianze di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.

Si sono costituiti in resistenza al ricorso il Comune dell'Aquila e la Memorias Srl instando per il suo rigetto in quanto inammissibile, appuntandosi il gravame su un atto amministrativo “inesistente”. Ciò in quanto il Comune intimato non avrebbe adottato in favore della controinteressata alcun provvedimento autorizzatorio espresso alla realizzazione di una "Casa Funeraria" ai sensi dell'art. 37 c. 2, L.R. 10/08/2012 n° 41 e perché non sarebbe comunque riscontrabile nemmeno un provvedimento formatosi *per silentium* in mancanza di formale istanza di autorizzazione da parte della Memorias Srl.

Per le parti intime il ricorso oltre che inammissibile sarebbe, comunque, privo di merito di fondatezza.

Alla camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021, in sede di decisione della domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a., vista la manifesta inammissibilità del ricorso.

2.§- Il gravame è, infatti, inammissibile non sussistendo, alla data della sua notificazione, alcun provvedimento di autorizzazione espresso o tacito rilasciato in favore della controinteressata per l'apertura di una "Casa Funeraria".

Né, tantomeno, può ritenersi impugnabile il parere comunale espresso in ordine alla richiesta di fattibilità di una "casa funeraria" formulata dalla controinteressata, trattandosi di atto endoprocedimentale privo, come tale, di natura provvedimento e non dotato di autonoma lesività.

3.§- Ciò posto, quanto al merito della questione, il Collegio non può peraltro esimersi dal rilevare che, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. n. 41/2012, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una casa funeraria, risulta necessaria la previa individuazione negli strumenti urbanistici locali di *idonee aree* ove collocare le case funerarie medesime (cfr. altresì art. 6, comma 6 della L.R. n. 41/2012 che nell'attribuire ai Comuni le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all'art. 37 pone in capo agli stessi l'*obbligo* di individuare dette aree (come desumibile, sul piano della tecnica legislativa, dall'uso dell'indicativo deontico <*individuano*> che sottende l'imperatività della norma), tali non potendosi considerare le zone residenziali e, comunque, quelle del centro abitato. Costituisce quindi elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione l'assenza di una scelta comunale al riguardo nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione.

La perdurante inerzia del Comune non può comunque essere di ostacolo all'iniziativa economica privata tesa allo svolgimento delle attività di cui innanzi e lesiva dell'interesse generale a che dette attività siano svolte in luoghi adeguati, tant'è che la stessa legge regionale (cfr. art. 4 della L.R. n. 41/2021) prevede, con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, che in caso di accertata inattività che comporti inadempimento a quanto previsto dalla medesima legge, vengano attivati i poteri sostitutivi da parte Presidente della Giunta regionale.

La *ratio legis* di assicurare idonee aree ove svolgere le funzioni connesse alla gestione di una casa funeraria va ravvisata nella natura dell'attività in questione che, con tutta evidenza, non può qualificarsi in termini di attività propriamente commerciale, come invece va considerata l'attività funebre (soggetta a SCIA) ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.b) e dell'art. 35, comma 1 della L.R. n. 41/2012, trattandosi, invece, di un'attività (soggetta ad autorizzazione) che si svolge in un “*luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere*” (art. 2, comma 1 lett.g) ed art. 37, comma 1 della L.R. n. 41/2012). Le case funerarie, inoltre, “*devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private*” (art. 37, comma 1 della L.R. n. 41/2012).

Il Legislatore regionale fa poi espresso divieto, per evidenti ragioni di carattere igienico-sanitario e per evitare la commistione (vietata, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 41/2012) della gestione dell'attività funebre di cui al titolo IV della L.R. n. 41/2012 con i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, di collocare le case funerarie *“nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze”*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, e ferma restando la discrezionalità dell'ente locale nelle scelte inerenti all'uso del territorio comunale, non avendo il Comune dell'Aquila ad oggi individuato nella propria pianificazione urbanistica specifiche ed idonee aree ove ubicare le case funerarie, lo stesso Comune non può rilasciare alcuna autorizzazione alla realizzazione di dette strutture sino a che permanga l'inadempimento in questione.

4.§- In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame va respinto perché inammissibile. In ossequio al canone della soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico della parte resistente, atteso che (come esattamente rilevato dal ricorrente) l'iniziativa giudiziaria intrapresa risulta riconducibile ad una situazione fattuale di scarsa chiarezza alla quale ha contribuito, in maniera determinante, la condotta silente del Comune sulla rituale istanza di accesso agli atti formulata dal condominio ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché inammissibile.

Condanna il Comune dell'Aquila a pagare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE

Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO